



**ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO
E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – DIREZIONE GENERALE**

Premesso e considerato che:

la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto intendono promuovere l'ampliamento dell'offerta educativa per l'infanzia nel territorio veneto

tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale

si conviene quanto segue:

ART. 1

A decorrere dall'a.s. 2010/11, al fine di contribuire alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni della collettività, fornire alle famiglie una risposta alla domanda di servizi educativi per l'infanzia e contribuire alla generalizzazione di tale servizio sul territorio – rimasta eventualmente inevasa per impossibilità di accoglimento delle richieste da parte del servizio statale – le Amministrazioni Comunali, previo accordo con i dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di riferimento potranno attivare ulteriori (o nuove) sezioni di scuola dell'infanzia;

ART. 2

Le Amministrazioni Comunali intenzionate a tale ampliamento dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia, dovranno formalmente assumersi i relativi oneri finanziari iscrivendo a Bilancio le specifiche somme che saranno quantificate dall'Istituzione Scolastica statale, nella misura prevista dal CCNL comparto scuola vigente;

ART. 3

Le Amministrazioni comunali dovranno accreditare alla Istituzione Scolastica statale di riferimento, previo puntuale accordo sulle modalità, le somme finalizzate alla liquidazione delle competenze e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali al personale docente necessario al funzionamento delle istituende sezioni di scuola dell'infanzia;

ART. 4

Il personale docente necessario al funzionamento delle istituende sezioni di scuola dell'infanzia, sarà individuato e nominato con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dall'Amministrazione Scolastica Statale secondo la normativa vigente. Il personale nominato assume a tutti gli effetti lo status di docente della scuola ed è tenuto a rispettare i conseguenti obblighi di servizio specificati nel CCNL comparto scuola vigente.

ART. 5

Le nuove (o ulteriori) sezioni di scuola dell'infanzia potranno accogliere i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento nonché, ricorrendone le necessarie condizioni di fattibilità e qualora residuino posti nelle sezioni, anche i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 6

Per ogni sezione di scuola d'infanzia funzionante a tempo pieno (40 ore settimanali) dovranno essere nominati 2 docenti a tempo determinato, qualora invece la sezione funzioni ad orario antimeridiano (25 ore settimanali) dovrà essere nominato 1 solo docente a tempo determinato,

ART. 7

Le sezioni di scuola d'infanzia sono costituite di norma con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 29, fatte salve le sezioni che accolgono alunni con disabilità che devono essere costituite di norma con non più di 20 alunni in relazione alla gravità della predetta disabilità;

ART. 8

La struttura scolastica dovrà essere idonea ad ospitare i bambini secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 9

L'istituzione di nuove sezioni di scuola d'infanzia non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato relativi al personale ATA, (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici).

Il presente accordo ha validità a decorrere dall'a.s. 2010/11 e fino a diverso accordo tra le parti.

Venezia, _____

Per la Regione del Veneto

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
Direzione Generale

L'Assessore Regionale
alle Politiche Istruzione Formazione e Lavoro

Il Direttore Generale

On. Elena Donazzan

Dott.ssa Carmela Palumbo
